



**PROTOCOLLO D'INTESA SCUOLE DI SCI VALLE D'AOSTA E
ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI
STAGIONE 2024-2025**

Regione Autonoma Valle d'Aosta: Legge 44/ 99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Impegni e modalità di applicazione dei corsi di formazione e di vigilanza per l'attività temporanea dei maestri di sci stranieri in ottemperanza della legge 44/99 art. 7 bis a cura delle Scuole di sci della Valle d'Aosta regolarmente autorizzate.

Il seguente protocollo è volto a disciplinare le modalità di applicazione dei corsi di formazione e di vigilanza per l'attività temporanea dei maestri di sci stranieri ai sensi dell'art. 7 bis della Legge Regione Valle d'Aosta n. 44/1999 da parte delle Scuole Sci della Valle d'Aosta regolarmente autorizzate.

Si riportano di seguito i commi 3 e 4 dell'art. 7bis della sopra richiamata legge:

3. L'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o di maestri di sci cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia che consente lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi della normativa statale in materia di immigrazione, non iscritti in un albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma, è subordinato all'accertamento da parte della struttura regionale competente, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, del possesso, anche sulla base dell'esperienza professionale maturata, di una idonea formazione professionale.

4. Qualora dall'esito dell'accertamento, disposto ai sensi del comma 3, risultino differenze sostanziali, consistenti nel difetto di conoscenze essenziali funzionali alla salvaguardia della sicurezza dei clienti, rispetto alla formazione prescritta ai sensi della presente legge per l'esercizio in Valle d'Aosta della professione di maestro di sci, la Regione, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, dispone nei confronti del richiedente l'applicazione di misure compensative o di sistemi di vigilanza. All'applicazione delle misure compensative provvede l'AVMS, mentre all'applicazione dei sistemi di vigilanza provvedono le Scuole di sci autorizzate operanti nel comprensorio interessato dall'esercizio temporaneo della professione.

Come prescritto dagli articoli di Legge sopra riportati qualora vi siano delle differenze sostanziali rispetto alla formazione prescritta ai sensi di Legge per l'esercizio in Valle d'Aosta della professione di maestro di sci la regione su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS può disporre nei confronti del richiedente l'applicazione di sistemi di vigilanza che sono regolate dalle modalità attuative che si riportano di seguito.

Formazione di base maestri di sci stranieri autorizzati da RAVA:

Prima dell'inizio dell'attività di insegnamento da parte dei maestri sci stranieri regolarmente autorizzati è obbligatoria la presentazione degli stessi presso la Scuola di sci prescelta in sede di richiesta di autorizzazione per la spiegazione dei contenuti della formazione da parte del Direttore della competente Scuola sci o suo delegato con buona conoscenza della lingua inglese/francese; a discrezione delle singole località / Scuole di sci è consigliata la partecipazione alla formazione, anche in base al numero dei partecipanti o di particolari condizioni ambientali del comprensorio, delle seguenti figure professionali:

- Direttore delle piste o delegato Società impianti a fune della stazione,

- Responsabile/addetto soccorso piste (Pisteur Secouriste),
- Forza di Polizia se operante nella stazione.

La formazione deve avvenire in una sede scelta in accordo con il Tour Operator o con i singoli maestri di sci stranieri e deve essere adeguata allo svolgimento dell'attività.

La formazione di base deve essere effettuata sempre prima dell'inizio della prestazione del maestro straniero in possesso di autorizzazione e gli argomenti da trattare sono:

- a) conoscenza del comprensorio di riferimento con cartina del comprensorio da consegnare ai soggetti;
- b) informazioni sulle condizioni delle piste e illustrazione della relativa segnaletica;
- c) norme di sicurezza e nozioni di base sulle condizioni ambientali e meteo del comprensorio;
- d) gestione della classe dei clienti in pista e in prossimità degli impianti di risalita;
- e) norme di comportamento in pista e di ordine pubblico;
- f) gestione delle situazioni di emergenza con modalità di attivazione dell'assistenza e del soccorso;
- g) corretta interpretazione delle modalità di svolgimento dell'attività in base all'autorizzazione.

Il gruppo/classe può essere composto da un massimo di 8 (otto) allievi. Tutti i soggetti partecipanti alla formazione devono essere informati che i maestri delle Scuole di sci, addetti alla vigilanza, saranno ~~da loro~~ riconoscibili da una apposita spilla identificativa e che gli stessi maestri delle Scuole saranno autorizzati ad intervenire nelle modalità previste dalla vigilanza.

Alla formazione devono essere presenti tutti i maestri stranieri autorizzati e segnalati dall'ufficio dell'Assessorato competente in apposito elenco inviato preventivamente alle Scuole di sci dove il soggetto intende svolgere la sua prestazione, compresi i maestri stranieri già in possesso del decreto regionale (sistema attuato dalla precedente normativa con le prove compensative). Questi ultimi saranno comunque identificabili nell'elenco fornito dalla Regione.

Ogni singolo maestro straniero può esercitare l'attività durante la stagione esclusivamente con propri clienti ed è fatto assoluto divieto agli stessi maestri di sci stranieri l'attività di procacciamento di clienti nella stazione sciistica prescelta; le Scuole di sci non possono avvalersi delle loro prestazioni in quanto maestri non iscritti ad un Albo/Collegio professionale italiano e non in possesso di un titolo riconosciuto dall'autorità competente. Gli uffici dell'Assessorato trasmettono ogni settimana alla scuola di sci, all'Ispettore regionale e all'A.V.M.S. i nominativi dei maestri stranieri autorizzati e dei maestri decretati che intendono svolgere la prestazione, con l'indicazione della località e del periodo preventivamente segnalato.

Materiale necessario:

I maestri della scuola di sci addetti alla vigilanza sono identificabili con badge a forma di stellina, fornito dalla scuola di sci e posizionato in modo visibile.

Ai maestri di sci regolarmente autorizzati deve essere consegnato un foglio in A4 personalizzato dalla scuola di sci di riferimento, contenente alcune informazioni riassuntive di base (recapito telefonico della Scuola di riferimento, nominativo della segretaria designata ad eventuali informazioni, numeri telefonici del soccorso della stazione e delle Forze di Polizia) ed eventuali altre informazioni utili, relative al comprensorio.

Per i maestri di sci stranieri che svolgono prestazioni per Tour Operator, il materiale informativo può essere consegnato in modalità e forme concordate, purché i contenuti sopra indicati siano inclusi e preventivamente verificati dalla scuola di sci.

Per facilitare il conteggio delle ore deve essere compilato dal singolo maestro straniero il registro personale, che dovrà essere consegnato settimanalmente/giornalmente alla scuola di sci di riferimento, in ogni caso prima del termine della prestazione. Le formule di conteggio delle ore dei singoli maestri stranieri possono essere concordate a seconda delle diverse situazioni. Per i Tour Operator, che normalmente vendono le lezioni di sci precedentemente all'arrivo dei loro clienti, il conteggio è semplificato. Le eventuali ore private devono essere segnate su apposito registro (giornaliera classica come quelle normalmente usate dalle scuole di sci) e consegnate alla scuola di sci di riferimento per i relativi conteggi.

Vigilanza:

Le Scuole di sci autorizzate sul comprensorio devono utilizzare per la vigilanza un numero adeguato di maestri opportunamente formati, consapevoli della loro mansione e individuabili con apposito "badge". Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e di controllo, ogni maestro di sci appartenente alla Scuola non può assumere compiti di vigilanza, controllo e assistenza per un numero di maestri di sci stranieri superiore a 10 (dieci). Il rapporto previsto dalla normativa indica 1 maestro di scuola ogni 10 maestri di sci stranieri. Per avere un controllo ed una assistenza più efficace su tutto il comprensorio, la scuola di sci di riferimento predispone e prepara un numero adeguato, evidentemente superiore, di maestri di sci operanti sul comprensorio stesso. I maestri delle scuole di sci devono conoscere in modo sufficiente anche la lingua inglese, in modo da poter colloquiare con i soggetti interessati. Oltre alla attività di controllo (numero massimo degli allievi consentito per gruppo, divieto dello sci fuori pista, rispetto delle regole generali di buona condotta, gestione del gruppo/clienti in pista e in prossimità degli impianti, rispetto della segnaletica, ecc.), l'attività dei maestri addetti alla vigilanza deve prevedere anche un certo grado di collaborazione affinché la loro attività sia svolta nella massima sicurezza ed in caso di incidente o difficoltà, se necessario, dar loro una adeguata assistenza.

Nel caso di eventuali violazioni delle regole stabilite e sopracitate, i maestri di sci delle scuole preposti alla vigilanza sono autorizzati ad intervenire, richiamando l'interessato/i al rispetto delle disposizioni e se necessario, segnalare eventuali violazioni agli organi competenti (Direttore della Scuola, Ispettore Regionale, Forze dell'Ordine). L'attività di vigilanza nei confronti dei soggetti interessati sulle piste del comprensorio è limitata alle ore di lezione svolte dagli stessi.

Apposizione timbro della scuola sci addetta alla vigilanza sul riscontro alla dichiarazione preventiva:

I maestri di sci in possesso di un titolo straniero abilitante nella disciplina alpina valido per "... l'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o da maestri di sci cittadini extracomunitari..." (art. 7bis, c. 3 della citata l.r.), sia che possano operare esclusivamente sotto la vigilanza di una Scuola di Sci autorizzata della regione oppure in forma autonoma esclusivamente con propri clienti devono obbligatoriamente recarsi presso la Scuola Sci addetta alla vigilanza oppure presso una delle Scuole Sci presenti nel comprensorio dove verrà effettuata la prestazione per farsi apporre apposito timbro da parte della Scuola Sci competente.

Tariffe e modalità di pagamento della vigilanza:

Soggetti che operano singolarmente: euro 3,00 (tre) ogni ora/maestro di lezione;

Tour Operator: euro 3,00 (tre) ogni ora/maestro di lezione.

Una tariffa scontata del 20% è applicata da ogni Scuola di Sci a qualsiasi T.O. qualora siano superate le 100 settimane/maestro.

I singoli maestri o maestri che operano con Tour Operator saldano il dovuto corrispettivo presso la Scuola di sci il giorno antecedente alla fine della prestazione salvo accordi diversi.

Ai sistemi di vigilanza provvedono le Scuole di sci autorizzate operanti nel comprensorio interessato dall'esercizio temporaneo della professione.

Tour Operator Interski:

In relazione al numero importante di settimane/maestro generate dal Tour Operator Interski, è accordato allo stesso T.O. uno sconto pari al **20%** settimana/maestro: 4 ore al giorno di lezione x 6 giorni = **euro 57,00** (euro cinquantasette) anziché 72,00. Il gruppo/classe deve essere composto da un massimo di **8 (otto) allievi**.

In riferimento alla lettera a), per la conoscenza del comprensorio di riferimento, tra gli argomenti da trattare durante la formazione, Interski fornisce direttamente ai propri maestri la documentazione aggiornata delle località interessate, così come da brochures definite "information pack" depositate in Associazione/Collegio o scuole di sci locali.

Ogni ora svolta da maestri Interski al di fuori delle classiche ore/corsi settimanali di cui sopra, devono essere segnalate alla scuola di riferimento per il conteggio, ricordando che queste ore possono essere svolte esclusivamente con clienti Interski (costo orario **euro 2,40**). Il corrispettivo dovuto deve essere saldato dal Tour Operator Interski entro 10 gg dal ricevimento di ogni fattura inviata dalle scuole di sci ogni fine mese.

Le Scuole di sci preposte per la stagione 2024/2025 al servizio di vigilanza per il Tour Operator Interski sono le seguenti:

- Scuola di Sci Monte Bianco e Scuola di sci Courmayeur per il comprensorio di Courmayeur; Scuola di sci Monte Bianco con incarico per la formazione e punto di riferimento;
- Scuola di Sci La Thuile con incarico per la formazione e punto di riferimento per il comprensorio di La Thuile -Espace San Bernardo;
- Scuola di Sci Pila e Scuola di sci Evolution Pila per il comprensorio di Pila con incarico per la formazione e punto di riferimento;
- Scuola di sci Champoluc per il comprensorio omonimo e con incarico per la formazione e punto di riferimento;
- Scuola di sci Gressoney Monte Rosa per il comprensorio di Gressoney La Trinité con incarico per la formazione e punto di riferimento;

L'applicazione delle sopracitate disposizioni sono elementi essenziali per una corretta applicazione della legge e che si distinguono da eventuali altre prestazioni fornite a carattere commerciale che possono intercorrere tra le Scuole di sci e Tour Operator.

Tutte le scuole di sci della Valle d'Aosta potrebbero essere coinvolte durante la stagione 2024/2025 nell'applicazione delle disposizioni contenute in questo protocollo a seguito di eventuali domande di maestri di sci stranieri per prestazioni temporanee previste dalla legge 44/99. Pertanto, in accordo con gli uffici competenti dell'Assessorato, questo protocollo è firmato da tutti i Direttori o Presidenti delle scuole di sci della Valle d'Aosta autorizzate per la corrente stagione invernale che ne ricevono copia. Parte integrante di questo protocollo è la delibera di attuazione che viene altresì consegnata a tutte le scuole di sci operanti sul territorio regionale per la stagione invernale 2024/2025. Copia del protocollo è trasmessa all'Ufficio Enti e professioni del turismo dell'Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio e pubblicata sul sito AVMS.

Aosta, 27 Novembre 2024

Il Presidente A.V.M.S.
Giuseppe CUC

